TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 243 - 10112/2017

OGGETTO: **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI CALUSO - VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Caluso:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:
- è dotato di P.R.G.C., approvato con deliberazioni G.R. n. 69-34761 del 23 gennaio 1990 e n. 199-35711 del 27 febbraio 1990, ulteriormente modificato con Variante Strutturale n. 1, approvata con Deliberazione G.R. n. 6-3484 del 16 luglio 2001;
- ha approvato 10 Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 41 del 30 giugno 2016, la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 2 al P.R.G.C. vigente di adeguamento al P.A.I., ai sensi del comma 4, dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 febbraio 2017, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77

e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, prot. n. 5720 del 11 maggio 2017 (PEC ns prot. 57652/2017 stessa data), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n.VP_ 015/2017)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:
- popolazione: 7.471 abitanti nel 1971, 7.501 abitanti nel 1981, 7.320 abitanti nel 1991, 7.123 abitanti nel 2001 e 7.483 abitanti nel 2011, dato quest'ultimo che conferma un trend demografico 1971/2011, sostanzialmente costante;
- superficie territoriale di circa 3.949 ettari, dei quali 2.839 di pianura e 1.110 di collina; 3.640 ettari presentano pendenze inferiori al 5% e 292 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% e il 20%; i restanti 17 ettari, presentano pendenze superiori al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 471 ettari appartengono alla Classe II^, (circa il 12% del territorio comunale). È caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 263 ettari ed è zona D.O.C. per la produzione vitivinicola dell'*Erbaluce di Caluso*;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 10** della Città Metropolitana di Torino denominata "***CHIVASSESE***", ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'**Ambito 8** di approfondimento sovracomunale denominato "*Caluso*", rispetto al quale ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) *costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri)*;
- il PTC2 lo individua all'articolo 19 delle N.d.A. quale **polo locale**;
- è individuato come centro storico di *tipo C*, di *media* rilevanza ai sensi dell'articolo 20 delle N.d.A. del PTC2;
- risulta compreso negli *Ambiti di diffusione urbana* individuati dal PTC2, all'articolo 22 delle N.d.A.;
- il PTC2 non individua nel Comune la presenza di un *polo per la logistica;*
- non è individuato tra gli Ambiti produttivi dal PTC2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie e per il trasporto:
  - è attraversato dai tracciati delle seguenti infrastrutture stradali: Strada Statale n. 26 della *Valle d'Aosta*, Strade Provinciali n. 53 di *San Giorgio Canavese*, n. 595 di *Mazzè*, n. 81 di *Mazzè*, n. 84 del *Lago di Candia*, n. 85 di *Caluso* e n. 86 di *Vallo*;
  - è attraversato dalla linea ferroviaria *Chivasso - Ivrea - Aosta*, in parte compresa nel tratto del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) *Ivrea - Chivasso - Carmagnola - Bra*;
- assetto idrogeologico del territorio: è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio di Staglia, Rio Vallunga;

preso atto, pertanto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Caluso a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 24 febbraio 2017, di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C. vigente del Comune di Caluso, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone alcune modifiche, necessarie a migliorare la gestione del Piano Regolatore, consentendo la risoluzione di aspetti di dettaglio, emersi anche a seguito di specifiche richieste di privati.
Le modifiche proposte attengono a:

- **mutamenti di destinazione d'uso di edifici nelle aree agricole**, riconoscendo per gli edifici esistenti, con destinazione d'uso in contrasto con la destinazione in cui ricadono (*agricola*) la compatibilità prevista dalle disposizioni legislative regionali (commi 10 e 11 articolo 25 della L.R. 56/77 ed articolo 7 della L.R. 19/99);
- **rettifica della normativa per la zona produttiva *"ia6.1.1"*,** eliminando l'obbligo dell'unitarietà aziendale per favorire il riuso dell'edificio produttivo esistente;
- **mutamento di destinazione d'uso di un'area a parcheggio pubblico** (mq 485) a servizio di una zona residenziale di completamento "*r43.4*", a favore di una zona limitrofa destinata a servizi per attrezzature sanitarie "*sos*" e ricreative "*ts*", già quasi interamente di proprietà comunale (82%) in residenziale. La modifica attribuisce alla porzione di area oggetto della trasformazione in residenziale un indice di edificabilità zero, non incrementa pertanto la capacità insediativa di Piano.

La documentazione di Variante è comprensiva degli elaborati redatti da professionisti incaricati per le verifiche all'idoneità idraulico-geologica delle modifiche proposte e alla compatibilità degli interventi in progetto con il Piano di Classificazione Acustica ed aggiorna altresì i contenuti degli elaborati normativi e cartografici del P.R.G.C. vigente.

La proposta di Variante verifica la compatibilità dei contenuti con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) ed il rispetto dei parametri di Variante Parziale;

(cfr: "*Relazione Illustrativa*")

preso atto che:

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di avviare il procedimento integrato "*in maniera contestuale*", accompagnando il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C. il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pertanto, pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino, in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);
- **il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, consultato in data 30 maggio 2017, viste le modifiche proposte in Variante e valutata l'assenza di ricadute delle stesse sull'ambiente, non ha ritenuto necessario formulare un parere in merito;**

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la **deliberazione C.C. n. 19 del 24 febbraio 2017** di adozione della

Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C. vigente:

- ***contiene*** *"la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale"*;
- ***contiene*** *"il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga"*;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [**ora Città Metropolitana**] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *"Tutela ed uso del suolo"*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: *"…contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione,* [da parte dell'Amministrazione Comunale] *la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla **città metropolitana** che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati. …"*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5, articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*"; comma 2, articolo 50 "*Difesa del Suolo*";

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (cosi come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **24 giugno 2017**;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'articolo 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C. vigente del Comune di Caluso, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 24 febbraio 2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **di dare atto** che non sono formulate osservazioni:

3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Caluso, per i successivi provvedimenti di competenza;

4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 15 giugno 2017

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema Informativo e Provveditorato,
Protezione Civile, Pianificazione Territoriale e Difesa
del Suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(*Marco Marocco*)